

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1976

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria » (250) (Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 25, 28, 29 e <i>passim</i>
ALETTI (DC)	36
ANDREATTA (DC)	27, 28
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze	26, 27, 28 e <i>passim</i>
DE SABBATA (PCI)	28, 29
GRASSINI (DC)	27
LI VIGNI (PCI)	27, 28
LUZZATO CARPI (PSI)	27, 35

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

A S S I R E L L I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria » (250) (Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Seguito della discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:  
« Norme per la determinazione e riscossione

delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione generale si è conclusa ieri con la replica del relatore e del rappresentante del Governo. Comunico alla Commissione che, sulla scorta dei rilievi emersi nella discussione di ieri, sono stati presentati alcuni emendamenti, di cui darò lettura al momento in cui arriveremo alla discussione degli articoli ai quali si riferiscono.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante ciascuno dei coniugi può chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei propri confronti, presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 2 e nel termine ivi stabilito, allo stesso ufficio delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione unica. In tale caso, ancorchè la richiesta sia stata fatta da uno solo dei coniugi, l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi.

I redditi dei figli minori, ancorchè conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare.

Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonchè quelli previsti dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare.

Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1

e per la metà quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta stessa si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori.

Le somme già pagate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti.

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applica l'ulteriore detrazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Li Vigni e Luzzato Carpi. Ne do lettura:

*Dopo l'ultimo comma inserire il seguente:*

« I contribuenti che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente articolo devono effettuare il versamento della rispettiva imposta contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 2 con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 17 commi secondo e seguenti della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ».

Sentiamo il parere del rappresentante del Governo.

A Z Z A R O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo apprezza l'emendamento perchè è animato dalle stesse intenzioni che ha avuto nel presentare il provvedimento attualmente al vostro esame. Però deve far presenti alcune difficoltà di carattere tecnico perchè con questo emendamento si introduce l'istituto dell'autotassazione che essendo compiutamente applicato comporterebbe l'ammissione al pagamento per ruoli in tempi più lunghi rispetto a quelli

previsti dalla legge e con il 27 per cento di interesse.

Invece il disegno di legge prevede che coloro i quali si troveranno a fare la dichiarazione per la liquidazione separata dei loro redditi saranno inseriti nel ruolo straordinario previsto dal primo comma dell'articolo 7 e di conseguenza sicuramente pagheranno con la rata di febbraio 1977, ed è questa una dichiarazione che confermo avendo ieri sera avuto assicurazione esplicita da parte degli uffici responsabili. Perciò, poichè si raggiunge sostanzialmente il risultato di far pagare in un'unica soluzione l'imposta dovuta per i redditi del 1974, pregherei i senatori Li Vigni e Luzzato Carpi di voler ritirare l'emendamento anche perchè ciò consentirebbe di approvare definitivamente il provvedimento in questa sede, evitando il ritorno all'altro ramo del Parlamento. Devo anche precisare che, naturalmente, i tempi del 31 gennaio 1977 per l'iscrizione nei ruoli straordinari saranno rispettati a condizione che il provvedimento venga approvato entro una decina di giorni.

Questo avevo il dovere di riferire alla Commissione. Quindi non mi resta che insistere nell'invitare i senatori Li Vigni e Luzzato Carpi a ritirare l'emendamento.

**L U Z Z A T O C A R P I.** Sentite le dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritengo di poter aderire all'invito anche a nome — credo — del collega Li Vigni.

**L I V I G N I.** Accetto anch'io l'invito del rappresentante del Governo. Volevo solo raccomandare al Ministero delle finanze di dare disposizioni agli uffici affinché, nel caso si abbia il sentore di alcune complicazioni e furbizie, le cose vengano segnalate immediatamente, in modo che si possa intervenire adeguatamente.

**G R A S S I N I.** Vorrei aggiungere a quanto detto dal senatore Li Vigni che impegneremmo formalmente il Governo, qualora dovesse succedere qualcosa nel senso indicato dal senatore Li Vigni, a presentare con urgenza provvedimenti anche legislativi per fronteggiare la situazione.

**A N D R E A T T A.** Volevo sapere dal rappresentante del Governo se vi sono delle obiezioni tecniche all'introduzione dell'emendamento perchè se si hanno preoccupazioni di tempo credo che la Camera potrebbe rapidamente accettare un emendamento nel senso proposto. Ritengo inoltre che faccia parte della logica del bicameralismo l'intervento dell'una e dell'altra lettura sulla formazione delle leggi. Quindi a me non sembra, se l'unica ragione è la necessità di una approvazione rapida del provvedimento, che questo debba essere un motivo per obbligarci a varare il testo approvato dalla Camera.

Personalmente sarei favorevole al ritiro dell'emendamento solo se vi sono ragioni tecniche per cui l'autotassazione crea più complicazioni di quante non ne crei la messa a ruolo (cosa che a me non sembra, ma forse il rappresentante del Governo ha elementi tecnici più precisi).

**A Z Z A R O,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei precisare al senatore Andreatta che non avrei avuto difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dai senatori Li Vigni e Luzzato Carpi se appunto non ci fossero state delle difficoltà di carattere tecnico. Quali sono queste difficoltà? L'istituto dell'autotassazione è stato introdotto per i redditi posseduti nel 1975 e dichiarati nel 1976. Qui siamo in un'altra sede: stiamo parlando dei redditi posseduti nel 1974 e dichiarati nel 1975, per i quali non vi era la autotassazione, ma l'iscrizione a ruolo. Quindi, se noi introducessimo ora questo istituto — ed è questo un primo eventuale sospetto di illegittimità — metteremmo due categorie di cittadini in condizioni diverse perchè ci sono quelli che hanno già pagato l'imposta per i redditi del 1974 con il sistema del ruolo mentre noi con una disposizione legislativa successiva la faremmo pagare con il sistema dell'autotassazione. Comunque questo è un rilievo di carattere giuridico discutibile che rassegnò con molta umiltà alla Commissione senza insistervi molto.

Vi è poi la questione del carattere opzionale dell'autotassazione. Come tutti i commissari sanno, l'autotassazione funziona con il pagamento dell'imposta in un'unica solu-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1976)

zione al momento della dichiarazione. Coloro i quali non si comportano in questo modo potranno essere iscritti a ruolo, ma pagheranno il 15 per cento di soprattassa e il 12 per cento di interesse sulla somma dovuta, che potrà essere pagata — se non vado errato — in due rate. Ora il testo dell'emendamento proposto dai senatori Li Vigni e Luzzato Carpi introduce solamente l'autotassazione e quindi avrebbe dovuto essere precisato dal punto di vista dell'opzionalità, che in questo caso poteva anche non essere consentita. Comunque, con l'autotassazione avremmo messo in condizione specialmente i possessori di grossi redditi di poter compiere sostanzialmente una opzione. I contribuenti, infatti, una volta iscritti nei ruoli dovranno pagare l'imposta in un'unica soluzione, come è detto nel disegno di legge; se invece fosse ammessa l'autotassazione essi potrebbero pagarla in un'unica soluzione ma potrebbero anche utilizzare i ruoli versando il 27 per cento in più sulle somme il cui pagamento viene rinviato.

Ultima osservazione: gli uffici hanno fatto presente che con l'introduzione dell'autotassazione per i redditi posseduti nel 1974 si sarebbe dovuta introdurre un'altra piccola contabilità che avrebbe intralciato enormemente il lavoro.

Queste sono le ragioni di carattere tecnico che hanno persuaso il Governo a non accettare questo emendamento.

**LI VIGNI.** Chiedo che si verbalizzi che non condividiamo la valutazione e le ragioni tecniche esposte dal sottosegretario Azzaro, ma ritiriamo l'emendamento perchè esiste la precisa garanzia del Governo che entro il 31 gennaio 1977 le imposte dovute saranno iscritte a ruolo.

**A N D R E A T T A.** Pregherei anche il Governo di dare comunicazione ai primi giorni di febbraio della situazione delle riscossioni.

**A Z Z A R O,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* È scritto nella legge. Questa disposizione di legge impegna gli uffici a

istituire un ruolo straordinario al 31 gennaio 1977. Naturalmente, poichè le dichiarazioni di coloro che chiedono la liquidazione separata devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, gli uffici stanno aspettando il supporto legislativo per procedere. Comunque devo dire che i programmi per i ruoli sono già stati predisposti.

**D E S A B B A T A.** Anch'io desidero dichiarare che il ritiro dell'emendamento è più dovuto alle assicurazioni del Governo che non all'accettazione delle difficoltà di carattere tecnico illustrate dal sottosegretario Azzaro.

**P R E S I D E N T E,** *relatore alla Commissione.* Se non ci sono altre osservazioni, l'emendamento presentato dai senatori Li Vigni e Luzzato Carpi si intende ritirato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato prima lettura.

**È approvato.**

#### Art. 2.

Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 1 è di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e di trenta per la moglie.

Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati nel seguente ordine:

a) l'ammontare netto dei singoli redditi posseduti dal dichiarante e dai figli minori;

b) l'ammontare dei singoli oneri deducibili sostenuti dal dichiarante e dai figli minori;

c) il reddito complessivo netto del dichiarante determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 1;

d) le detrazioni d'imposta di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1;

e) gli altri elementi, dati e notizie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi al dichiarante ed ai figli minori;

6<sup>a</sup> COMMISSIONE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (10 novembre 1976)

f) le generalità e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge del dichiarante.

Gli elementi di cui alle lettere a), b) e d) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975. Tuttavia la moglie che non abbia sottoscritto tale dichiarazione può indicare i redditi netti e gli oneri deducibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore De Sabbata. Ne do lettura:

*Dopo l'ultimo comma inserire il seguente:*

« Una copia di ciascuna dichiarazione è trasmessa al comune di residenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

D E S A B B A T A. Mi sembra che l'emendamento si illustri da sè e sono disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno. Si tratta di evitare che, attraverso una dimenticanza nella norma, si riduca la partecipazione dei Comuni all'accertamento. Poichè la separazione del rapporto tributario fatta con la dichiarazione prevista dall'articolo può determinare come competenza a partecipare all'accertamento un Comune di diversa residenza, è chiaro che anche queste dichiarazioni devono seguire la sorte della dichiarazione principale e quindi essere trasmesse ai Comuni.

Nel disegno di legge questo non è previsto, ed il silenzio della legge è sempre ambiguo; ritengo, però, sufficiente che il Governo dichiari che terrà conto di questa disposizione del decreto presidenziale n. 600. Sono stato indotto a presentare l'emendamento anche tenendo conto di un elemento negativo che esiste nella relazione, la quale afferma che le due copie della dichiarazione sono dovute ad esigenze tecniche e non all'intendimento del Governo di inviare una

copia ai Comuni. Comunque, il senso della legge può essere chiarito da un impegno del Governo.

A Z Z A R O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiaro che l'Amministrazione finanziaria si impegna ad inviare ai Comuni copia della dichiarazione dei redditi dei coniugi per i quali l'imposta verrà applicata separatamente. Più precisamente, sarà inviata la copia della dichiarazione della moglie, dato che i Comuni sono già in possesso di quella del marito.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Onorevole De Sabbata, insiste sul suo emendamento?

D E S A B B A T A. Lo trasformo nel seguente ordine del giorno, che raccomando all'approvazione della Commissione:

La 6<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 250, concernente norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria,

impegna il Governo affinché una copia di ciascuna dichiarazione prevista dall'articolo 2 sia inviata ai Comuni di residenza dei contribuenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (0/250/1/6)

A Z Z A R O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno predetto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, del quale ho dato prima lettura.

**È approvato.**

## Art. 3.

Qualora nessuno dei coniugi presenti la dichiarazione prevista dai precedenti articoli nel termine stabilito, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del marito e su quello della moglie, al netto degli oneri riferibili a ciascuno di essi, ed è riscossa nei confronti del marito ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I redditi e gli oneri deducibili dei figli minori si imputano in parti uguali al reddito complessivo di ciascuno dei coniugi. Sull'imposta complessiva si operano le detrazioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché quella prevista nel quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso già previsto nel secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

La dichiarazione si considera non presentata se non contiene tutti gli elementi indicati nel secondo comma dell'articolo 2 o se gli elementi di cui al terzo comma dello stesso articolo sono esposti in misura diversa da quella risultante dalla dichiarazione unica, salvo quanto previsto nello stesso comma nei riguardi della moglie.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

**È approvato.**

## Art. 4.

Nei casi in cui alla data del 22 luglio 1976 il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell'imposta complementare era comprensivo di redditi della moglie del contribuente e la relativa imposta non era stata interamente pagata, ciascuno dei coniugi può chiedere, con ef-

fetto anche per l'altro coniuge, che l'imposta sia applicata separatamente presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 5 e nel termine ivi stabilito, all'ufficio delle imposte al quale è stata o doveva essere presentata la dichiarazione unica. La richiesta può essere fatta anche nei casi in cui, pur essendo stata interamente pagata l'imposta relativa al reddito dichiarato, prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio non divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976.

A seguito della richiesta di cui al precedente comma l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo imponibile di ciascun coniuge determinato in base alle norme vigenti per l'anno di competenza, ma senza deduzione della quota esente per la moglie a carico e con deduzione in parti uguali delle quote esenti per altre persone a carico. I giudizi pendenti sono dichiarati estinti se riguardano soltanto redditi e oneri della moglie; se riguardano anche redditi e oneri del marito proseguono ai soli fini della decisione delle relative questioni e l'imposta dovuta dal marito, al netto delle somme già pagate e documentate ai sensi del terzo comma del successivo articolo 5, è riliquidata dopo che sia divenuto definitivo l'accertamento. Se la richiesta è fatta soltanto dal marito, l'ufficio provvede all'accertamento del reddito complessivo della moglie notificandole apposito avviso, senza applicazione di penalità.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il reddito complessivo netto è stato determinato sinteticamente ovvero con decisione o sentenza passata in giudicato nè quando è stato definito ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

**È approvato.**

## Art. 5.

Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 è stabilito, a pena di decadenza, in venti giorni dalla data di en-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1976)

trata in vigore della presente legge per il marito e in trenta giorni per la moglie.

Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati a pena di nullità e nel seguente ordine:

a) le generalità e l'indirizzo del dichiarante e le generalità e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge;

b) l'ammontare netto dei singoli redditi del dichiarante nonchè dei redditi altrui dei quali egli aveva la libera disponibilità o l'amministrazione senza l'obbligo della resa dei conti;

c) l'ammontare dei singoli oneri detraibili sostenuti dal dichiarante;

d) la detrazione fissa per franchigia e le detrazioni per carichi di famiglia, con l'indicazione nominativa delle persone a carico;

e) il reddito complessivo imponibile del dichiarante determinato con i criteri di cui all'articolo 4.

Gli elementi di cui alle lettere b), c) e d) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica a suo tempo presentata, o, se intervenuto, dall'accertamento definitivo. Tuttavia la moglie può indicare i redditi netti e gli oneri detraibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.

Ai fini dello scomputo delle somme già pagate, il marito deve indicarne l'ammontare, allegando alla dichiarazione le quietanze esattoriali in originale o in copia fotografica.

Deve essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno degli anni per i quali è richiesta l'applicazione separata dell'imposta.

A questo articolo è stato da me presentato un emendamento, già illustrato nella seduta di ieri, che prevede di sostituire al quarto comma la parola « allegando » con le parole « dovrà produrre ».

Ho avuto prima dell'inizio della seduta dei chiarimenti dal Governo, e pertanto ritiro l'emendamento.

Poichè nessuno, domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

#### Art. 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 o all'imposta complementare devono essere effettuati separatamente nei confronti di ciascun coniuge con la determinazione del reddito complessivo imponibile e la commisurazione della relativa imposta secondo i criteri rispettivamente indicati nell'articolo 1 e nell'articolo 4, secondo comma.

Nei casi previsti nel precedente comma l'imposta pagata in applicazione dell'articolo 3 è imputata a ciascun coniuge nella misura corrispondente ai rispettivi redditi complessivi netti determinati in conformità delle disposizioni medesime, diminuita delle detrazioni ad ognuno spettanti, computandosi per metà quelle per persone a carico e quelle relative ai redditi dei figli minori conviventi. L'imposta complementare pagata per il periodo d'imposta di competenza è imputata al marito.

La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 è considerata valida a tutti gli effetti e l'imposta si applica, nei confronti dei coniugi, separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno con i criteri stabiliti nell'articolo 1. La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta complementare è valida a tutti gli effetti e l'imposta è applicata con i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 4, salvo che il reddito dichiarato non sia stato cumulato in un unico accertamento nei confronti del marito, nel qual caso, ricorrendone le condizioni, può essere pre-

## 6ª COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1976)

sentata la richiesta di cui allo stesso articolo 4.

Alle dichiarazioni presentate dalla moglie ai sensi della presente legge si applicano, per quanto concerne le iscrizioni a ruolo, gli accertamenti in rettifica e le sanzioni, le norme relative alla dichiarazione unica vigente per gli anni di competenza, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 7.

**È approvato.**

## Art. 7.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 liquidata ai sensi degli articoli 1 e 3 è iscritta in ruoli straordinari formati e consegnati, in deroga all'articolo 16, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, alla intendenza di finanza entro il 31 gennaio 1977 ed è riscossa in unica soluzione alla prima scadenza utile.

Ai fini dell'imposta complementare l'accertamento del reddito complessivo della moglie previsto nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 4 deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1977. Per le rettifiche resta fermo, anche nei confronti dei coniugi che hanno fatto la richiesta di cui allo stesso articolo 4, il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

L'imposta complementare liquidata ai sensi dell'articolo 4 è iscritta in ruoli straordinari e riscossa in unica soluzione alla prima scadenza utile.

L'iscrizione nei ruoli delle partite dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 1974, che deve essere riliquidata ai sensi degli articoli 1 e 3, cessa di aver efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La sospensione dell'iscrizione dell'imposta complementare prevista dal decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 569, è prorogata al 28 febbraio 1977.

All'annullamento delle partite d'imposta che devono essere riliquidate in applicazione della presente legge provvede l'intendenza di finanza che ha reso esecutivi i ruo-

li in cui sono iscritte le partite stesse. L'annullamento delle partite relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene effettuato sulla base di elenchi forniti dal consorzio nazionale degli esattori e vistati dal competente ufficio delle imposte; quello delle partite relative all'imposta complementare sulla base di elenchi forniti dai competenti uffici delle imposte.

**È approvato.**

## Art. 8.

Il credito conseguente alla riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata in applicazione della presente legge, risultante dalla cartella esattoriale di cui al successivo articolo 9, allegata in originale alla dichiarazione, è computato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1976 e rimborsato per l'eventuale eccedenza. Se la riliquidazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 1, il credito può essere fatto valere dal marito; se è stata effettuata ai sensi dell'articolo 3 può essere fatto valere dal coniuge che ha allegato la cartella alla propria dichiarazione.

In caso di riliquidazione dell'imposta complementare effettuata in applicazione della presente legge il marito ha diritto al rimborso della parte che eccede l'ammontare delle somme pagate in dipendenza di iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.

I rimborsi spettanti ai sensi dei precedenti commi devono essere richiesti con istanza da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui, ai sensi dell'articolo 9, è stata notificata la cartella esattoriale.

A questo articolo avevo presentato un emendamento inteso ad inserire, dopo il primo comma, il seguente:

« Il credito di imposta di cui al comma precedente a favore dei soggetti che sono titolari esclusivamente di redditi di lavoro dipendente, è computato in diminuzione delle ritenute sugli emolumenti ad essi corrispo-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1976)

sti dai datori di lavoro a partire dai periodi di paga successivi a quello in cui è stata notificata la cartella esattoriale di cui al successivo articolo 9 ».

Dichiaro di non insistere sull'emendamento predetto.

Metto pertanto ai voti l'articolo 8, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

#### Art. 9.

L'ammontare delle imposte dovute o delle somme a credito risultanti dalle riliquidazioni effettuate in applicazione della presente legge è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la riliquidazione dell'imposta può essere presentato ricorso all'ufficio delle imposte dirette entro 30 giorni dalla data della notificazione della cartella di cui al comma precedente. Contro la decisione dell'ufficio delle imposte ovvero trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'ufficio delle imposte, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

**È approvato.**

#### Art. 10.

Relativamente ai debiti d'imposta conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 4 l'opposizione di terzi agli atti esecutivi per la riscossione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie dovute da ciascun coniuge non può essere proposta dall'altro coniuge, relativamente ai beni mobili esistenti nella casa di abitazione dei coniugi e nelle residenze secondarie a loro disposizione, se non nei casi previsti dall'articolo 52, lettera b),

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

**È approvato.**

#### Art. 11.

L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è modificato come segue:

« Le aziende e istituti di credito devono versare annualmente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari a due terzi delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre ».

**È approvato.**

#### Art. 12.

I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono effettuarsi al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente.

L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento, attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega all'azienda di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dalla azienda di credito delegata, i dati che devono essere contenuti nello stesso documento, le modalità per il rilascio del documento medesimo, per il pagamento dell'imposta, per la trasmissione dei dati e documenti all'Amministrazione e per i relativi controlli.

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato all'ufficio competente, con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

L'azienda di credito che non versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente, nel termine previsto al secondo comma, lettera b), l'imposta al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al due per cento degli importi non versati.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni può stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali, secondo modalità stabilite con il medesimo decreto. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate con apposita convenzione.

Il personale del ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, i cui compiti sono stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270,

può essere utilizzato per lo svolgimento delle altre mansioni previste per il personale della carriera di concetto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

In luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contribuenti devono annotare, in apposite sezioni dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'ammontare dell'imposta, con i relativi elementi di calcolo, da versare ai sensi degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto o delle eventuali eccedenze detraibili. La disposizione di questo comma si applica dalla data indicata nel decreto del Ministro delle finanze con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità delle annotazioni.

A questo articolo è stato da me presentato un emendamento inteso a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Per l'imposta da versare ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i contribuenti non devono presentare ai competenti Uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali previste dai detti articoli e debbono annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 24 dello stesso decreto l'ammontare dell'imposta e gli elementi di calcolo di cui all'articolo 27, secondo comma del decreto medesimo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dalla data indicata nel decreto del Ministro delle finanze con il quale saranno stabiliti i termini delle annotazioni. Restano ferme le disposizioni previste dai citati articoli 27 e 33 relativamente alle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali dalle quali risulti una differenza di imposta a favore del contribuente ».

Alla base di questo mio emendamento c'è lo scrupolo di evitare un possibile, diciamo così, allentamento della tensione che il contribuente dovrebbe sempre avvertire per quel

6ª COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1976)

che riguarda i controlli. Ho già avuto qualche delucidazione in proposito: non è che sia rimasto molto convinto, comunque non intendo ritardare l'approvazione del disegno di legge e mi appello al senso di responsabilità del Governo nell'attuazione di quanto previsto dall'articolo. Nella sua parte finale, infatti, si prevede che la « disposizione di questo comma si applica dalla data indicata nel decreto del Ministro delle finanze, con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità delle annotazioni ». Mi appello pertanto, come dicevo, alla responsabilità del Governo affinché, prima di introdurre questa norma, che io ritengo pericolosa, cerchi almeno di ottenere tutte le garanzie che essa non vada ad armare di più, diciamo così, in senso negativo, i contribuenti.

**A Z Z A R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando il Ministro stabilirà le modalità di attuazione, sono certo che porrà la massima attenzione nell'evitare che comunque si possa mettere in condizioni vantaggiose chi volesse evadere. Prendo atto, quindi, di questi suggerimenti del presidente Segnana, che saranno tenuti presenti al momento opportuno.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento e metto ai voti l'articolo 12, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

#### Art. 13.

Nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dopo le parole « e successive modificazioni » sono aggiunte le parole: « nonchè ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni ».

Nel quinto comma dello stesso articolo la parola « cinquecento » è sostituita dalla parola « mille ».

Con il decreto previsto dal terzo comma del predetto articolo sono altresì stabilite

le modalità per la trasmissione all'Amministrazione dei dati e dei documenti relativi ai pagamenti effettuati in Tesoreria.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, può stabilirsi che il pagamento della imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta in base alla dichiarazione, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali secondo modalità determinate con il decreto medesimo. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate da apposita convenzione.

**È approvato.**

#### Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 12 e 13 hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**È approvato.**

**L U Z Z A T O C A R P I**. Esprimo a nome del Gruppo socialista voto favorevole all'approvazione del disegno di legge così come emendato dalla Camera, soprattutto dopo aver ascoltate le assicurazioni del Sottosegretario, in particolare quella relativa alla consegna all'Intendenza di finanza dei ruoli straordinari tassativamente entro il 31 gennaio 1977, data in primo luogo l'urgente necessità di reperire i fondi che la recente sentenza della Corte costituzionale sul cumulo ha impedito di realizzare, in un momento di grave crisi per il paese e di svalutazione crescente della moneta. Ma questo quadro, purtroppo desolante, diventa tragico nel momento in cui verificiamo che le evasioni fiscali — soprattutto le grosse evasioni — rimangono impunte, mentre gli imboscamenti e gli accaparramenti di prodotti alimentari rialzano artificiosamente i prezzi, con conseguenze gravissime per i lavoratori, soprattutto

to per quelli a reddito fisso (che, si badi bene, le tasse le pagano). Ogni legge fiscale approvata dal Parlamento sarà inefficace nella misura in cui lascerà varchi attraverso i quali si rendano possibili le evasioni. Occorre quindi che il Parlamento possa licenziare leggi chiare, ponderate, con un preciso carattere di deterrente verso coloro che tentano con ogni tipo di evasione di porre il paese in ginocchio e che, purtroppo, fino ad oggi almeno, in parte ci sono riusciti. Non sembra infatti che, allo stato delle cose, fatta eccezione per alcune grosse evasioni nel campo petrolifero da poco scoperte dalla Guardia di finanza, il Ministero delle finanze sia riuscito a bloccare e duramente reprimere questo fenomeno, doppiamente odioso perchè colpisce i più deboli e perchè rimane, almeno finora, quasi sempre impunito. Come è infatti possibile che migliaia di quintali di formaggio grana si siano volatilizzati? Quali complicità o compiacenze si nascondono? Anche gli esportatori clandestini di capitali non possono che rallegrarsi per la sentenza di Genova, che ha comminato soltanto pene pecuniarie a coloro che di capitali ne hanno in abbondanza. Certo, la magistratura è stata solerte ed esemplarmente puntuale, ha applicato la legge così come Governo e Parlamento gliel'hanno consegnata.

Il Gruppo socialista è seriamente preoccupato e assai perplesso; perplessità del resto già manifestate sulla possibilità di un effettivo rientro dei capitali usciti clandestinamente; e preoccupazioni che ora si estendono allo scarso potere deterrente di questa legge.

Auspichiamo pertanto che siano affinati gli strumenti a disposizione dello Stato nella lotta contro le evasioni, che funzioni finalmente l'anagrafe tributaria, che il Governo si impegni in modo responsabile e mas-

siccio nella caccia a questi evasori: che non sono molti, che non sono certo i lavoratori dipendenti, bensì cittadini (se per costoro si può ancora usare questa parola) agguerriti, ben protetti, privi di ogni scrupolo e senso sociale. Occorre evitare che la solerte opera della Guardia di finanza — che tra l'altro va potenziata in uomini, mezzi e scuole di aggiornamento — non venga vanificata da leggi permissive, da frequenti sanatorie.

Concludendo, auspico poi che l'ordine del giorno della VI Commissione della Camera, accolto dal Governo, con il quale si invitava ad emanare provvedimenti legislativi atti a perequare i redditi tra i quattro e i cinque milioni, che si sono visti negare la detrazione di 36 mila lire di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 384, non venga disatteso, bensì sia al più presto realizzato.

**A L E T T I.** Anche il mio voto sul provvedimento è favorevole, come lo è stato del resto su tutti gli articoli. Desidero solo ricordare le assicurazioni che il Governo ha voluto fornire circa il rispetto delle disposizioni precedenti per quanto riguarda il Friuli in merito ai sostituti d'imposta.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 10,40.*